

N. 33341/2010 REG. SEN.

N. 04816/2010 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 116 cod. proc. amm. ;
sul ricorso numero di registro generale 4816 del 2010, proposto da:
Marco ***, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Massafra, con domicilio eletto
presso Nicola Massafra in Roma, via Val di Non, 18 Sc A Int 3;

contro

Asl 106 - Rm/F;

nei confronti di

Salvatore ***;

per l'annullamento

DINIEGO ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI di cui al
provvedimento comunicato in data 7. 4. 2010

E per l'accesso

Ai documenti di cui alla richiesta del 2. 3. 2010

- RICORSO EX ART. 25 L. N. 241/1990;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2010 il dott. Solveig Cogliani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che con ricorso notificato in data 10. 5. 2010 l'istante censurava il provvedimento di diniego di accesso comunicato in data 7. 4. 2010, motivato in ragione della possibilità per il ricorrente di acquisire le informazioni richieste dalla lettura della deliberazione della Giunta regionale n. 1757 del 23. 11. 2011, nonché dalla riservatezza dei dati contenuti, poichè attinenti alla sfera personale del contro interessato;

Considerato che l'istante rappresentava che con la sentenza n. 11637 del 2009 la ASL RMF e la Regione Lazio erano condannate al risarcimento nei confronti dei ricorrenti computato in misura pari all'indennità dovuta dall'Amministrazione ai propri sindaci;

Rilevato che con il provvedimento di diniego impugnato l'Amministrazione evidenziava che l'interessato avrebbe potuto individuare gli emolumenti dei Direttori Generali della AUSL in forza di quanto disposto dalla deliberazione della G. R. n. 1757 del 23. 11. 2001 e che, invece, l'istanza di accesso appariva rivolta ad informazioni anche attinenti alla sfera personale del controinteressato, nonché finalizzata ad un controllo generalizzato nei confronti dell'operato dell'Azienda;

Rilevato che l'istante censurava il diniego per violazione dell'art. 25, l. n. 241 del 1990;

Ritenuto che la richiesta di accesso è rivolta ad acquisire la conoscenza della concreta consistenza degli emolumenti erogati al direttore generale, al fine di poter conseguentemente determinare la somma spettante per indennità, come determinata dalla sentenza del Tar Lazio n. 11637 del 2009 ai sensi dell'art. 10, l. reg. 16. 6. 1994 n. 18;

Ritenuto, pertanto, che appare concretamente individuabile l'interesse fatto valere dal richiedente e che deve escludersi che la domanda di accesso si a diretta nella specie ad esercitare un vcontrollo generalizzato sull'attività della p. a. destinataria;

Rilevato, peraltro, che la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire che " Sussiste il diritto di accesso agli importi delle indennità in concreto attribuite ai dipendenti " – nella specie si trattava di incaricati del coordinamento di unità operative o di servizi particolari – " non esistendo l'esigenza di tutelare una situazione personale "tendenzialmente soggetta a riservatezza" dei singoli lavoratori in quanto destinatari di quelle erogazioni. Infatti, è da tenere presente che l'art. 22 della legge n. 241 del 1990, ai commi 2 e 3, precisa che "l'accesso ai

documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza", e che "tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6" e che "i dati in esame non rientrano in alcuna delle categorie sottratte all'accesso. È infatti palese che solo i dati stipendiali relativi a circostanze personali o familiari tali da poter aver natura di dati sensibili (quali, ad esempio, cessioni dello stipendio, deleghe per iscrizioni ad associazioni sindacali, esistenza di particolari ritenute assistenziali) debbano essere mantenuti riservati. All'opposto, per i dati concernenti classi stipendiali, retribuzioni, indennità e altri emolumenti corrisposti a lavoratori pubblici dipendenti, le esigenze di tutela della privacy devono recedere rispetto a quelle di trasparenza e chiarezza dell'azione amministrativa, volte alla conoscenza dei criteri di distribuzione del fondo e le somme erogate ai singoli beneficiari, allorché la loro conoscenza sia richiesta (avvalendosi dei mezzi conformati nel capo V legge n. 241 del 1990) da uno dei soggetti che tali elementi sia deputato dall'ordinamento a determinare." (T. A. R. Trentino Alto Adige Trento, 05 ottobre 2009 , n. 249);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere accolto e per l'effetto, deve essere annullato il provvedimento di diniego e, conseguentemente, deve condannarsi la ASL RM/Fall'esibizione degli atti di cui alla domanda di accesso della ricorrente in data 2. 3. 2010, previo informazione al titolare dell'interesse alla riservatezza ed esclusione dei dati eventualmente attinenti alla vita privata ed alla salute del controinteressato.

In ragione della soccombenza, la resistente amministrazione è condannata al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, determinate in euro 1000, 00 oltre Iva e CPA.

P. Q. M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato e condanna la ASL RM/F all'esibizione degli atti di cui alla domanda di accesso della ricorrente in data 2. 3. 2010, previo informazione al titolare dell'interesse alla riservatezza ed esclusione dei dati eventualmente attinenti alla vita privata ed alla salute del controinteressato. Condanna l'amministrazione al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, determinate in euro 1000, 00 oltre Iva e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Taglienti, Presidente FF

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 09/11/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)